



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## Area Tutela Ambientale Servizio tutela acque ed atmosfera e agroambiente

Determinazione N. 1052 / 2024

Responsabile del procedimento: GIULIA ADOLFO

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59 ART. 3. DITTA: LAVANDERIA ADRIATICA S.R.L. C.F. 01835420306 STABILIMENTO: COMUNE DI QUARTO D'ALTINO VIA G. PASCOLI 23/24 SEDE LEGALE: COMUNE DI TORVISCOSA PIAZZALE F. MARINOTTI 1.**

### Il dirigente

#### Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e s.m.i. recante norme per la tutela dell’ambiente;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 71 del 30/12/2023, relativo all’attribuzione dell’incarico di Direttore Generale della Città Metropolitana di Venezia all’Ing. Nicola Torricella;

- viii. la determinazione n. 225 del 26/01/2024 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Giulia Adolfo;
- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026 e il Documento Unico di programmazione 2024-2026, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 15.12.2023;
- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2024-2026 che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali;
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
  - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2024-2026);
  - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T.);
  - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Giulia Adolfo che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 *bis* del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2024-2026);
  - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2024-2026).

**Richiamate** le seguenti normative in materia ambientale:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante "*Norme in materia ambientale*";
- ii. la L. 241/1990 e s.m.i. recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- iii. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante "*la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- iv. la D.G.R.V. n. 1775 del 3.10.2013 avente per oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)*";
- v. la D.G.R.V. n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)*".

**Premesso che:**

- i. la D.G.R.V. 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- ii. l'allegato A alla D.G.R.V. 27 gennaio 2011, n. 80 che concerne: *“Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative”*.

**Premesso che:**

- i. il D.Lgs. 183/2017 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;
- ii. il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l'art. 271 comma 7-bis che *“le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.”*;
- iii. il decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica *“Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»*;
- iv. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, che ha stabilito che, in sede di autorizzazione alle emissioni di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO<sub>2</sub>, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I.

**Premesso che:**

- i. la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*.

**Premesso che:**

- i. il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che individua la Scrivente Amministrazione come soggetto competente all'espletamento delle procedure tecnico-amministrative riguardanti il progetto sopra indicato e, quindi, competente all'esame della relazione di screening di incidenza ambientale e, come disposto dal punto 3.1 *“Autorità competenti per la valutazione di incidenza”* dell'Allegato A alla D.G.R.V. 1400/2017;
- ii. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. con cui è stato emanato il *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*;
- iii. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400, concernente *“Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative”*.

**Visto che:**

- i. con prot. n. 70812 del 17.10.2023 è stata acquisita agli atti della Scrivente Amministrazione la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta in data 17.10.2023 e presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, art. 3 al competente SUAP del Comune di QUARTO D'ALTINO in data 16.10.2023 dalla ditta LAVANDERIA ADRIATICA S.r.l., con sede legale in TORVISCOSA - Piazzale F. Marinotti 1, per l'installazione di un nuovo stabilimento di lavanderia industriale all'indirizzo citato in oggetto;
- ii. con nota prot. n. 77168 del 13.11.2023 la Scrivente Amministrazione ha richiesto alla ditta il completamento della documentazione allegata alla domanda di A.U.A. al fine di ritenere l'istanza correttamente presentata;
- iii. con nota acquisita agli atti della Scrivente Amministrazione con prot. n. 83511 del 11.12.2023 la ditta ha trasmesso la documentazione mancante;
- iv. con determina del Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia prot. n. 87267 del 28.12.2023 è stata accolta la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza relativa all'intervento di attività di lavanderia industriale presentata dalla ditta stessa ed acquisita agli atti con prot. n. 70812 del 17.10.2023;
- v. con nota prot. n. 906 del 09.01.2024 la Scrivente Amministrazione, ai sensi della L. 241/1990, ha comunicato alla ditta in oggetto l'avvio del procedimento per il rilascio dell'A.U.A. e contestualmente ha convocato la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona ai sensi del D.P.R. n. 59/13 – art. 4 comma 7 e della L. 241/90 art. 14 e segg, richiedendo al gestore del servizio idrico Piave Servizi S.r.l. l'autorizzazione relativa agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura e al Comune competente il nulla osta di impatto acustico ai sensi della Legge n. 447/1995;
- vi. con nota prot. n. 10059 del 13.02.2024 è stata trasmessa alla ditta la nota di richiesta di integrazioni da parte della Scrivente Amministrazione, del Comune di Quarto d'Altino, di Piave Servizi S.r.l. e di ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia;
- vii. con note acquisite agli atti della Scrivente Amministrazione con prot. n. 12075 del 21.02.2024, n. 13964 del 29.02.2024 e n. 14268 del 01.03.2024 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste.

**Considerato che:**

- i. i titoli abilitativi per cui viene richiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale sono i seguenti:
  - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte III del D.Lgs. 152/06 in pubblica fognatura di acque reflue industriali;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
  - nulla osta di impatto acustico ai sensi della L. 447/95;
- ii. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014, all'art. 2, prevede che gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche, recapitanti in pubblica fognatura, non rientrano nella disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- iii. nello stabilimento sono presenti medi impianti di combustione come definiti dal D.Lgs. 152/2006 all'art. 268, c. 1, lett. gg-bis)-2.

**Preso atto che** è stata acquisita agli atti della Scrivente Amministrazione con prot. n. 21050 del 29.03.2024 l'autorizzazione di Piave Servizi S.r.l. relativa agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura e con prot. n. 22490 del 08.04.2024 il nulla osta di impatto acustico ai sensi della Legge n. 447/1995;

**Accertato che** il termine della conclusione del procedimento di competenza della Scrivente Amministrazione, pari a 120 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 26.04.2024, risulta rispettato;

**Dato atto che** gli eventuali ritardi accumulatisi dalla data di presentazione della domanda alla data di rilascio del provvedimento non sono attribuibili alla Scrivente Amministrazione.

## **DETERMINA**

**1**

Ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 3 è adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta LAVANDERIA ADRIATICA S.r.l., con sede legale in Comune di TORVISCOSA - Piazzale F. Marinotti 1, C.F. 01835420306 e sede impianto in Comune di QUARTO D'ALTINO – Via G. Pascoli 23/24 per l'installazione di un nuovo stabilimento per l'attività di lavanderia industriale.

**2**

L'autorizzazione rilasciata **ha validità per 15 anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento. Ai fini del rinnovo della stessa, **almeno sei mesi prima** della scadenza, dovrà essere presentata alla Scrivente Amministrazione, tramite il SUAP del Comune competente, specifica domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del citato D.P.R.

**3**

Si riportano di seguito suddivise per matrice ambientale, le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto lo stabilimento:

### **3.1 - EMISSIONI IN ATMOSFERA**

La ditta è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – art. 269 comma 2 all'installazione dello stabilimento citato in premessa, come da progetto allegato all'istanza ed eventuali integrazioni.

- a. Il punto di emissione autorizzato è identificato con il n. E01.
- b. Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto della planimetria allegata e delle seguenti prescrizioni:

#### MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Nella gestione dei medi impianti di combustione nuovi di cui all'art. 268 comma 1 lett. gg-bis)-2 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, presenti nell'impianto e di potenzialità pari o inferiore a 5 MW, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) le emissioni derivanti da medi impianti di combustione dovranno rispettare i valori limite di emissione riportati nella seguente tabella, individuati nel punto 1) della parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato ed adeguati a quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006 citato in premessa:

<b>Camino (n.)</b>	<b>Provenienza effluente</b>	<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>
E01	centrale termica produzione vapore	Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	70 *

\* Valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 3% nell'effluente gassoso

- 2) la ditta dovrà provvedere ad eseguire **analisi biennali** alle emissioni corrispondenti al camino n. E01. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
  - 3) devono essere rispettate le caratteristiche, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato, indicate nell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06;
  - 4) ai sensi del c. 1 dell'art. 294 del D.Lgs.152/2006, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del medesimo D.Lgs. devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.
- c. Ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, con un anticipo di almeno 15 giorni dovrà pervenire alla Scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, comunicazione della data di messa in esercizio degli impianti afferenti al camino n. E01.  
Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio.  
**Entro i 45 giorni** successivi alla messa a regime degli impianti dovrà pervenire alla Scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni.  
Dovranno essere comunicate, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare
- d. I punti di emissione esenti e la relativa motivazione sono di seguito elencati:
- Le emissioni provenienti dai camini n. E03 e E04, afferenti agli essiccatoi, non necessitano di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. IV –Parte I, c. 1 lett. dd);
- Le emissioni provenienti dai camini n. N01, N02, N03, N04 e N05 afferenti ai mangani ed agli essiccatori a vapore non necessitano di autorizzazione in quanto non sono prodotte emissioni classificabili come inquinanti ai sensi dell'art. 268 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 152/06;
- I punti di emissione n. SF01, SF02, SF03, SF04, SF05, SF06 e SF07 afferenti a "valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza" sono esenti dall'obbligo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c. 5;

- e. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.
- f. Il camino autorizzato dovrà essere dotato di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovrà essere chiaramente identificato con la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'altezza del camino dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'edificio.
- g. Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

### 3.2 - SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

La ditta dovrà rispettare le prescrizioni riportate nell'autorizzazione emanata da Piave Servizi S.r.l., acquisita agli atti con prot. n. 21050 del 29.03.2024, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

### 3.3 - IMPATTO ACUSTICO

Con prot. n. 22490 del 08.04.2024 è stato acquisito il nulla-osta di impatto acustico, rilasciato dal Comune di Quarto d'Altino ai sensi della Legge n. 447/1995, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

#### 4

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla Scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

#### 5

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

#### 6

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dello stabilimento, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

#### 7

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite alla Scrivente Amministrazione dalla normativa vigente.

#### 8

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

#### 9

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

## **10**

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- a Piave Servizi S.r.l.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente